

NOTIZIARIO DI INFORMAZIONE SINDACALE - ANNO I N.12 - 08/10/2014



REGOLE PER IL RIENTRO ANTICIPATO DEL LAVORATORE DALLA MALATTIA.

**IL LAVORATORE PUO' RIENTRARE ANTICIPATAMENTE DALLA MALATTIA SOLO PREVIO RILASCIO
DI UN NUOVO CERTIFICATO MEDICO CHE RETTIFICI I GIORNI DI PROGNOSI**

Con il messaggio n. 6973/2014, l'INPS chiarisce, che la normativa che ha istituito l'invio telematico del certificato di malattia ha disposto anche che il medico possa trasmettere, durante il periodo di prognosi, certificati che annullano e/o rettificano i precedenti (ad esempio, in caso di errori o nel caso si riscontri nel paziente un decorso della malattia più veloce, tale da indurre una riduzione della prognosi originaria).

Le suddette disposizioni vanno raccordate con la vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 2087 del Codice civile e Decreto legislativo n. 81/2008) che obbligano, da una parte, il Lavoratore a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro e, dall'altra, il Datore di Lavoro a garantire la sicurezza sul posto di lavoro.

Il Datore di lavoro, quindi, non conoscendo la diagnosi non è in grado di valutare se il proprio Dipendente possa essere completamente guarito e, conseguentemente, aver recuperato le energie psicofisiche necessarie per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Pertanto, se lo stesso Datore di lavoro ammettesse il Lavoratore in azienda prima della scadenza della prognosi non assolverebbe agli obblighi imposti dalle norme in essere in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Concludendo, il Lavoratore dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere il lavoro prima della scadenza dei giorni di prognosi certificati dal medico, può essere riammesso in servizio solo in presenza di un ulteriore certificato medico che rettifichi l'iniziale prognosi.